



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO

§§§

Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,
 nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha
 pronunciato la seguente

SENTENZA

(con motivazione contestuale)

nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 3126/2023 R.G.
 Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex
 art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 05.06.2026, avente ad
 oggetto: “Risarcimento dei danni”;
 vertente

tra

Manzione Amodio Mario, rappresentato e difeso dagli avv.ti G.
 Chiappa e F. Ianniello del Foro di Salerno in virtù di mandato
 allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del
 difensore in Eboli (Sa), Via Gen. F. Gonzaga, n. 113;

Ricorrente

e

Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato
 e difeso dall'avv. C. Concilio del Foro di Salerno in virtù di
 mandato allegato alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato
 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Comunale in Battipaglia, Piazza
 A. Moro;

Resistente

SENTENZA

N. ____/2026

OGGETTO

**Risarcimento
dei danni**

Registro Generale

N. 3126/23

CRONOLOGICO

N. _____

REPERTORIO

N. _____

n. 101/2026 R.B. Lav.

Discusso nel termine
del 05.06.2026
con scambio di note scritte
ex art. 127 ter cpc

Deposito minuta

Pubblicazione in data

Firmato Da: BARRELLA LUIGI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2010c66a945ead73
Firmato Da: CRUDELE LIDIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 59e2d2e4edebc97472a9b9e431560f

Medicina Tre srl, in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. C. Spina del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Battipaglia, Via T. Fusco, n. 16;

Resistente

e

Sara Assicurazioni spa, in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. D. Caiafa del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via E. Castelluccio, n. 24;

Chiamata in causa

§§§

Nel termine fissato del giorno **05.06.2026** le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO

DELLA DECISIONE

I. Con ricorso depositato in data 03.06.2023, Manzione Amodio Mario adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue: *"che il ricorrente è dipendente del comune di Battipaglia, in servizio presso il Corpo di Polizia Municipale con il grado di Maresciallo;*

-che il sig. Manzione soffre di patologie fisiche, quali fascite plantare bilaterale cronica, con sclerosi delle superfici articolazioni metatarso-falangee e spina calcaneare, periartrite scapolo-omeroale calcificata bilaterale e dorso lombalgia cronica, con episodi ricorrenti di blocchi vertebrali;

-che, in virtù del suo stato di salute, il ricorrente è stato dichiarato, in



sede di visite periodiche e legge n. 2008 effettuate in data 22/04/2016,

25/10/2016 e 30/01/2017, dal Medico Competente dell'Ente – Medicina Tre S.r.l. –, idoneo all'attività lavorativa di ufficio, con divieto di impiego nella viabilità;

-che in data 09/06/2017, il predetto Medico competente, nella persona del dr. Roberto Napoli, modificando il giudizio di inidoneità all'impiego nei servizi di viabilità da lui stesso rilasciato neppure sei mesi prima, ha giudicato il M.llo Manzione idoneo alla mansione specifica, con prescrizione di evitare la stazione eretta per oltre tre ore a turno;

-che avverso tale giudizio è stato proposto ricorso al Dipartimento di Prevenzione della competente ASL, a seguito del quale la Commissione medica collegiale, in data 06/12/2017, lo ha revocato, ripristinando l'originario giudizio "Idoneo all'attività d'ufficio: divieto di impiego nella viabilità";

-che il Medico competente, dr. Roberto Napoli, sottoposto l'interessato ad ulteriore visita periodica in data 11/04/2018, ha confermato che egli era idoneo all'attività d'ufficio, con divieto di impiego nella viabilità;

-che uguale giudizio è seguito alle visite periodiche effettuate dal dott. Roberto Napoli, per conto della Medicina Tre S.r.l., quale Medico Competente, l'11/09/2019 ed il 12/09/2020;

-che, inopinatamente, il M.llo Manzione, a seguito di visita medica periodica effettuata in data 22/09/2021 (sempre dal predetto dr. Roberto Napoli per conto di Medicina Tre s.r.l.), si è visto certificare di essere "Idoneo ad attività lavorativa d'ufficio", con l'ulteriore prescrizione "Utilizzabile in attività di viabilità (se necessaria al servizio)";

-che tale giudizio, oltre che presentare evidenti profili di illogicità (un lavoratore o è idoneo tout court all'attività di viabilità, o, in senso altrettanto assoluto, non lo è, sicché appare assolutamente incomprensibile come possa farsi dipendere l'idoneità dalle esigenze di servizio) ed essere immotivatamente in contrasto con il risultato di tutte le precedenti visite, effettuate dallo stesso sanitario, si palesava



sbagliato ed illegittimo, **Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/06/2026**

-che tale valutazione, inoltre, era suscettibile di produrre gravi ripercussioni sulla salute, già precaria, del lavoratore, come è stato fatto puntualmente rilevare dal ricorrente nella diffida all'utilizzazione in servizi diversi da quelli d'ufficio, in attesa del pronunciamento della Commissione medica collegiale, cui era stato nel frattempo inoltrato ricorso, inviata all'Ente in data 26/11/2021, cui è stato dato riscontro negativo;

-che il Collegio Medico dell'ASL Salerno, a riprova della fondatezza dei rilievi mossi al parere del Medico Competente, in data 28/01/2022 ne ha modificato il giudizio, reputando il lavoratore "idoneo alla mansione di vigile urbano con divieto di impiego nelle attività di viabilità: da adibire unicamente al lavoro di ufficio";

-che, invece, il M.llo Manzione è stato adibito per oltre quattro mesi a compiti di viabilità platealmente incompatibili con le sue condizioni fisiche (come già ripetutamente riconosciuto in precedenza sia dal Medico Competente sia dal Collegio Medico dell'ASL Salerno), subendo un rilevante danno alla salute;

-che tale danno è stato certificato e rilevato dalla perizia medico-legale a firma del dr. Mastrangelo, il quale ha evidenziato come il preesistente quadro patologico abbia subito un apprezzabile peggioramento a seguito dell'espletato servizio di viabilità, rappresentando un danno alla salute, nonché alla vita di relazione da indicare quale danno biologico, con postumi permanenti quantificati nel 10% ed incidenza di grado medio sulla capacità lavorativa;

-che, stante quanto sopra, il comune di Battipaglia e la Medicina Tre S.r.l., sono stati invitati, con nota via pec del 17/02/2022, a stipulare una convenzione di negoziazione assistita al fine di risolvere in via stragiudiziale la vertenza;

-che il comune di Battipaglia non ha riscontrato il detto invito, mentre la Medicina Tre S.r.l., con nota del 16/03/2022 a firma del Medico



competente dr. Roberto Lupat, ha disposto che non reputa essere sussistenti i presupposti per aderire all'invito".

Tanto premesso, il ricorrente, ritenendo del tutto illegittima la condotta del resistente Comune, chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni: *"Previa ogni più opportuna declaratoria, Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, accertata la responsabilità del comune di Battipaglia, in persona del legale rapp.te p.t., e della Medicina Tre S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., nelle rispettive qualità, per l'aggravamento dello stato di salute del ricorrente, condannarli, in solido tra loro, al pagamento della somma di €.26.000,00, ovvero di quella somma maggiore o minore che Codesto Tribunale riterrà di Giustizia o che verrà determinata e quantificata nel corso del giudizio, a titolo di risarcimento del danno per aver disposto, prescritto ed utilizzato il M.llo Manzione in attività di viabilità, nonostante il conosciuto stato precario di salute, con vittoria delle spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge"*.

Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.

Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato, si costituivano in giudizio le parti resistenti, le quali impugnavano l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto; in particolare, le parti resistenti eccepivano la nullità del ricorso introduttivo.

Di poi, costituitasi in giudizio la società chiamata in causa Sara Assicurazioni spa, svolta l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti, rigettata l'istanza di ammissione della prova testimoniale (ordinanza del GdL in data 18.04.2025), nel termine fissato del giorno 05.06.2026 le parti hanno discusso la causa ex art. 429, comma II, cpc e con scambio di note scritte



ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensive: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 420, comma IV, cpc.

II. La domanda proposta da Manzione Amodio Mario è infondata e, pertanto, va rigettata.

Innanzitutto va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso. Invero, il ricorso presenta tutti gli elementi prescritti dall'art. 414 cpc e la puntuale descrizione delle richieste formulate dal ricorrente, *petitum*, e delle ragioni poste a base della domanda, *causa petendi*, in riferimento alle varie vicende che hanno caratterizzato il rapporto di lavoro: in particolare, l'odierno ricorrente ha riportato le risultanze delle varie visite mediche, ha indicato le mansioni di viabilità a cui è stato adibito e il periodo delle stesse (quattro mesi dal novembre 2021), ha specificato l'asserito danno alla salute riportato (cfr. la perizia medico-legale allegata agli atti del fascicolo telematico di parte).

Insomma, sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili, è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto e della documentazione prodotta, del *petitum*, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.1994, n. 11318; Cass. 30.08.1993, n. 9167; Cass. 11. 06.1988, n. 4018; Cass. 18.11.1987, n. 8436; Cass. 30.07.1987, n. 6619; Cass. 05.06.1986, n. 3777): *"Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali esso si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizioni di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'oggetto del giudizio"* (Cass. 16



dicembre 2022 n. 33784). **Orbene, nel caso di specie**, risulta di facile verifica l'individuazione dell'oggetto della domanda e delle ragioni di fatto e di diritto sia mediante la lettura complessiva del ricorso sia, nel contempo, mediante l'esame della documentazione allegata dalla parte ricorrente e specificamente richiamata nell'atto introduttivo del giudizio: tanto è vero che le parti resistenti hanno potuto svolgere una analitica e completa difesa (cfr. le memorie di costituzione).

Per quanto riguarda il merito della controversia, la parte ricorrente, pur ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., non ha fornito un concreto riscontro alle asserzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio (cfr., tra le altre, Cass. n. 11530/2013; Cass. n. 16951/2018) né mediante la prova documentale né mediante la prova orale.

In particolare, quanto alla documentazione acquisita agli atti del presente giudizio, si evince che l'odierno ricorrente è stato ripetutamente sottoposto a visita medica di controllo a cagione delle varie patologie di cui è affetto, specificamente:

Visita periodica del giorno 17 dicembre 2014: "Idoneo con la seguente prescrizione: evitare la stazione eretta per oltre due ore a turno, alternando comunque la postura" (cfr. all. n. 3 del fascicolo telematico della società resistente);

Visita periodica del giorno 11 maggio 2015: "Idoneo con la seguente prescrizione: evitare la stazione eretta per oltre due ore a turno, alternando comunque la postura" (cfr. all. n. 4);

Visita periodica del giorno 11 marzo 2016: "Idoneo all'attività lavorativa d'Ufficio. Divieto di impiego nella viabilità. Da rivedere dopo sei mesi" (cfr. all. n. 5);

Visita medica del giorno 21 ottobre 2016: "Idoneo all'attività lavorativa d'Ufficio. Divieto di impiego nella viabilità. Da rivedere dopo tre mesi" (cfr. all. n. 6);

Visita medica del giorno 25 gennaio 2017: "Idoneo all'attività lavorativa



d'Ufficio. Divieto di impiego nella viabilità. Da rivedere dopo quattro mesi" (cfr. all. n. 7); **Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/06/2026**

Visita medica del giorno 9 giugno 2017; "Evitare la stazione eretta per oltre tre ore a turno, alternando comunque la postura" (cfr. all. n. 8);

Visita periodica del giorno 11 aprile 2018: "Idoneo all'attività lavorativa d'Ufficio. Divieto di impiego nella viabilità (cfr. all. n. 9);

Visita periodica del giorno 11 settembre 2019: "Idoneo all'attività lavorativa d'Ufficio. Divieto di impiego nella viabilità (cfr. all. n. 10);

Visita periodica del giorno 8 settembre 2020: "Idoneo all'attività lavorativa d'Ufficio. Divieto di impiego nella viabilità (cfr. all. n. 11);

Visita periodica del giorno 22 settembre 2021: "Idoneo all'attività lavorativa d'Ufficio. Utilizzabile in attività di viabilità (se richiesto dal servizio)" (cfr. all. n. 12).

Ebbene, a seguito di tale ultimo giudizio del medico competente, dott. R. Napoli, comunicato al ricorrente in data 26.10.2021, il Dirigente della Polizia Municipale, dott. G. Iuliano, in data 24.11.2021 ha notificato all'odierno ricorrente il provvedimento col quale ha disposto l'assegnazione dello stesso (decorrenza 29.11.2021), oltre al servizio presso le Sezioni Programmazione Trasparenza e Anticorruzione e Segreteria Comando, anche in condivisione alla Sezione Polizia Stradale (cfr. all. n. 14 del fascicolo telematico della società resistente).

Orbene, alla luce della documentazione allegata dalle parti, si rileva che il ricorrente Manzione è stato adibito nei vari anni solamente ad attività d'ufficio, in conformità con quanto prescritto dal medico competente: solo dal 29.11.2021, a seguito del giudizio espresso dal medico competente in data 22.09.2021 (*"Idoneo all'attività lavorativa d'Ufficio. Utilizzabile in attività di viabilità, se richiesto dal servizio"*), è stato adibito, in condivisione, anche alla Sezione Polizia Stradale.

In concreto, poi, solamente in data 03.01.2022 (avendo il ricorrente usufruito di permessi, ferie, riposi compensativi e vari giorni di malattia nei mesi di novembre e dicembre 2021), il ricorrente è stato adibito, per



esigenze di servizio dovute alla carenza di agenti della Polizia Municipale, al servizio di viabilità scuole ovvero alla sorveglianza in entrata e in uscita degli studenti di un Istituto scolastico, per un tempo massimo di 60 minuti diviso fra l'ingresso (8,00-8,30) e l'uscita (13,00-13,30).

In particolare, come risulta dai turni delle presenze (cfr. all. n. 15 del fascicolo telematico della società resistente), l'odierno ricorrente è stato adibito al servizio viabilità scuola solo nei seguenti giorni: 12 gennaio, 14 gennaio, 15 gennaio, 17 gennaio, 18 gennaio, 19 gennaio, 21 gennaio, 24 gennaio, 2 febbraio, 4 febbraio, 7 febbraio, 9 febbraio, 10 febbraio, 16 febbraio; precisamente:

3 gennaio 2022: viabilità;

12 gennaio 2022: Segreteria Comando (Ufficio) e Servizio scuola;

14 gennaio 2022: Segreteria Comando (Ufficio) e Servizio scuola;

15 gennaio 2022: Segreteria Comando (Ufficio) e Servizio scuola;

17 gennaio 2022: Segreteria Comando (Ufficio) e Servizio scuola;

18 gennaio 2022: Segreteria Comando (Ufficio) e Servizio scuola;

19 gennaio 2022: Segreteria Comando (Ufficio) e Servizio scuola;

21 gennaio 2022: Segreteria Comando (Ufficio) e Servizio scuola;

24 gennaio 2022: Segreteria Comando (Ufficio) e Servizio scuola;

2 febbraio 2022: Segreteria Comando (Ufficio) e Servizio scuola;

4 febbraio 2022: Segreteria Comando (Ufficio) e Servizio scuola;

7 febbraio 2022: Segreteria Comando (Ufficio) e Servizio scuola;

9 febbraio 2022: Segreteria Comando (Ufficio) e Servizio scuola;

10 febbraio 2022: Segreteria Comando (Ufficio) e Servizio scuola;

16 febbraio 2022: Segreteria Comando (Ufficio) e Servizio scuola.

Insomma, diversamente da quanto asserito dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio (adetto per oltre quattro mesi a compiti di viabilità, incompatibili con le sue condizioni fisiche: cfr. ricorso, pag. 3), solamente per 15 volte il Manzione è stato adibito alla viabilità scuole, per un totale complessivo di circa 15 ore (un'ora al giorno): per di più,



tale mansione saltuaria è stata intervallata con giorni di riposo tra lo svolgimento del servizio di viabilità scuola e lavoro in ufficio.

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/06/2026

Appare evidente, quindi, ad avviso del Tribunale adito, che non solo non vi è stata alcuna violazione delle prescrizioni del medico competente, giacché l'adibizione al servizio viabilità (nei ristretti limiti suddetti) è avvenuto solo per due mesi circa (dal dì 03.01.2022 al dì 16.02.2022) e fino sostanzialmente al giudizio del Collegio Medico dell'Asl di Salerno in data 28.01.2022, pervenuto in data 16.02.2022, prot. n. 11424, al Comando di Polizia Municipale (il quale Collegio ha modificato il giudizio del medico competente in data 22.09.2021, affermando: "Idoneo alla mansione di vigile urbano con divieto di impiego nelle attività di viabilità: da adibire unicamente al lavoro di ufficio"; cfr. all. n. 20 del fascicolo telematico della parte ricorrente), ma nel contempo il lasso di tempo estremamente breve e l'adibizione così limitata alle attività esterne all'ufficio (solo per un'ora al giorno e solo per 15 volte) non possono aver cagionato plausibilmente un peggioramento e un aggravamento del quadro clinico dell'odierno ricorrente, tale da determinare dei postumi permanenti addirittura nella misura del 10% e tale da incidere in maniera significativa sulla capacità lavorativa dello stesso.

D'altra parte, come giustamente evidenziato dalla parte resistente, la responsabilità ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, ne consegue che il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno (cfr., tra le altre, Cass. 24 agosto 2023, n. 25217).

In ultimo, quanto alla prova orale articolata dalla parte ricorrente (cfr. il ricorso, pagg. 13-14), la stessa, come già evidenziato nell'ordinanza emessa in data 18.04.2025, è del tutto irrilevante ai fini



della decisione, alla stregua della copiosa documentazione allegata dalle parti: in ogni caso, la prova testimoniale articolata dalla parte ricorrente è del tutto inidonea a fornire la prova (gravante, come detto, sulla parte ricorrente ex art. 2697, comma I, cod. civ.) del nesso di causalità tra la prestazione lavorativa svolta in viabilità dal ricorrente (peraltro, nei tempi e nei modi molto limitati sopra evidenziati) e i danni dallo stesso lamentati, quantificati addirittura nella misura del 10%.

Inoltre, in proposito, va aggiunto che i capi di prova nn. 1) e 2) sono, oltre che del tutto irrilevanti ai fini sopra indicati, del tutto generici e valutativi e, quindi, inammissibili; mentre il capo n. 3) è del tutto irrilevante ai fini della decisione, in quanto riferito a circostanze già oggetto di documentazione agli atti ovvero, in ogni caso, inidonee a fornire la prova del nesso eziologico tra attività lavorativa e danni alla salute lamentati dal ricorrente.

In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, **la domanda proposta dalla parte ricorrente risulta infondata e, pertanto, va rigettata.**

III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della parte ricorrente al rimborso delle stesse in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e tenuto conto del valore della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro,

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da **Manzione Amodio Mario** nei confronti del Comune di Battipaglia e della società Medicina Tre srl, con ricorso depositato in data 03.06.2023 e ritualmente notificato, con la chiamata in causa della società Sara Assicurazioni spa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:

1) Rigetta il ricorso;



2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti e della società chiamata in causa delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuna di esse parti costituite, in euro 3.750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute come per legge, e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del solo difensore della società Medicina Tre srl, avv. C. Spina, per dichiarato anticipo.

Così deciso in Salerno in data 05.06.2026.

Il Giudice del Lavoro

dott. Luigi Barrella

